

Roma, 10 marzo 2023

Oggetto: A.S. 564 “Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”

In riscontro alla richiesta pervenuta in data 3 marzo 2023, con la quale codesta Commissione bilancio, su indicazione dell’Ufficio di Presidenza, ha richiesto a questa Agenzia una sintetica memoria scritta, con eventuale indicazione di proposte modificative dell’articolato del provvedimento in oggetto, da far pervenire, in un unico file in formato PDF, entro il 10 marzo 2023, si rappresenta quanto segue.

Considerata l’opportunità di suggerire eventuali modifiche delle disposizioni contenute nel decreto legge in oggetto, si riportano di seguito alcune proposte emendative finalizzate ad agevolare la pronta attuazione delle stesse, accelerare il conseguimento dei risultati attesi e contribuire maggiormente agli obiettivi del PNRR.

Più in dettaglio, trattasi delle proposte emendative relative ai seguenti articoli del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13:

1. Art. 15 (Contributo dell’Agenzia del demanio e del Ministero della difesa all’attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR)

Con riferimento all’articolo 15, la proposta emendativa prevede l’introduzione di alcune modifiche allo scopo di agevolare il raggiungimento delle finalità perseguite dalla norma, nonché degli obiettivi del PNRR in tema di *housing* universitario.

In particolare, le modifiche proposte hanno la finalità di ampliare le possibilità che gli immobili di proprietà dello Stato possano essere destinati dall’Agenzia del demanio alla realizzazione di residenze universitarie e di impianti sportivi, anche attraverso la possibilità di utilizzare le risorse previste dal comma 2 del medesimo art. 15, in concorso con le risorse messe a disposizione da soggetti privati nell’ambito delle operazioni di partenariato pubblico-privato di cui al successivo comma 4.

Infine, le modifiche al comma 4 sono finalizzate ad esplicitare la possibilità per l’Agenzia del demanio di avviare iniziative di partenariato pubblico-privato finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti, anche attraverso lo strumento della concessione di valorizzazione di cui all’art. 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. Art. 16 (Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale)

Per quanto attiene all'art. 16 del D.L. n. 13/2023, la proposta di modifica prevede l'inserimento del nuovo comma 1-bis che consente all'Agenzia del Demanio, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nonché con le altre Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali, anche per impianti superiori a 1 MW e in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lett. b) e c), dell'articolo 31 del D.lgs. n. 199/2021, al fine di generare benefici ambientali ed economici di ampia portata.

Al riguardo, è opportuno precisare che la proposta emendativa in questione si inserisce nell'ambito di analoghe disposizioni sino ad oggi adottate per altre pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale sul patrimonio immobiliare pubblico, al fine di assicurare anche all'Agenzia del Demanio la possibilità di costituire comunità energetiche anche per impianti superiori a 1 MW e in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lett. b) e c), dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 199/2021.

Inoltre con la prevista deroga ai predetti requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'art. 31 del precitato D.Lgs.n. 199/2021, verrebbe consentito all'Agenzia del demanio di superare il limite geografico per l'operatività della comunità energetica e, conseguentemente, verrebbe ampliato il perimetro soggettivo e oggettivo di riferimento della comunità energetica stessa, favorendo la condivisione dei benefici generati su larga scala.

Si consideri, inoltre, che, tenuto conto del portafoglio immobiliare dello Stato gestito dall'Agenzia del Demanio, con la suddetta proposta emendativa sarebbe possibile valorizzare i fabbricati in disuso e i terreni disponibili per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili proprio per dividerne i benefici in termini di energia prodotta con altre PA titolari di punti di connessione non facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria.

3. Art. 31 (Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici»)

Relativamente all'art. 31, con la proposta di modifica si intende aggiornare il riferimento al comma 1, nel testo della disposizione di cui al comma 4, con il corretto richiamo al comma 2 del medesimo articolo.

4. Art. 34 (Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR e per il reperimento di nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR.)

In merito all'art. 34 del D.L. n. 13/2023 la proposta emendativa allegata prevede la sostituzione del comma 1, lettera b), la quale a sua volta ha previsto la sostituzione del terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, contenente specifiche disposizioni in tema di acquisto di immobili da

parte degli enti previdenziali pubblici per soddisfare le esigenze logistiche di amministrazioni pubbliche.

Le proposte di modifica della suddetta lettera b), comma 1, dell'art. 34 sono finalizzate a semplificare le procedure di acquisto di beni immobili da parte dei predetti enti previdenziali per conseguire un abbattimento delle locazioni passive e risparmi di spesa per il bilancio dello Stato.

In particolare l'emendamento mira ad estendere a tutte le amministrazioni pubbliche le disposizioni in tema di acquisti di cui alla predetta lettera b), eliminando il riferimento alle sole amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come previsto a normativa vigente), anche al fine di garantire in tale ambito una disciplina uniforme per tutte le pubbliche amministrazioni. Per tale finalità, inoltre, l'emendamento prevede l'eliminazione del riferimento alle amministrazioni dello Stato contenuta al quarto periodo dell'art. 8, comma 4, del citato DL n. 78/2010.

Inoltre, con riferimento alla determinazione del canone annuo di locazione, la proposta emendativa prevede l'eliminazione della congruità da parte dell'Agenzia del demanio, considerato che, ai sensi di quanto previsto dal medesimo articolo 34, detto canone risulta quantificato sulla base di una percentuale fissa (nella misura del 4%) calcolata su apposite voci di costo certificate dall'Ente Previdenziale.

L'emendamento prevede altresì che, ai fini della quantificazione del canone di locazione, la suddetta percentuale venga calcolata tenendo conto anche degli oneri legati alla stipula del contratto di compravendita, oltre che, come già previsto, del costo di acquisto contrattualizzato nonché delle spese sostenute dagli enti previdenziali pubblici per gli interventi di messa a norma e adeguamento dell'immobile alle esigenze della amministrazione conduttrice.

Si riportano di seguito le singole proposte emendative sopra descritte e si rimane a disposizione per quant'altro possa occorrere.

A.S. 564 “Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.

Emendamento

All’articolo 15,

1) al comma 1,

a) al primo periodo:

i. dopo le parole: “oggetto di finanziamento, anche parziale,” sono aggiunte le seguenti: “ovvero idonei ad essere finanziati”;

ii. dopo le parole: “delle misure di cui al predetto PNRR”, sono aggiunte le seguenti: “nonché comunque utilmente destinabili al raggiungimento dei predetti obiettivi”;

b) al secondo periodo nell’ultima alinea, la parola: “delle” è sostituita con la seguente: “della”;

2) al comma 2, dopo le parole: “da altre pubbliche amministrazioni”, le parole: “, nonché con le” sono sostituite con le seguenti: “ovvero dai soggetti individuati ad esito delle operazioni di cui al successivo comma 4, anche in quanto beneficiari di”;

3) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: “nell’ambito del PNRR”, sono aggiunte le seguenti: “nonché comunque utilmente destinabili al raggiungimento degli obiettivi del medesimo PNRR”;

4) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: “ai sensi della normativa vigente,” sono inserite le seguenti: “ivi comprese le disposizioni di cui all’art. 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410”.

Relazione illustrativa

Con l’articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, è stata introdotta la possibilità per l’Agenzia del demanio di contribuire, anche finanziariamente, al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tema di *housing* universitario e di realizzazione di nuovi impianti sportivi e, al contempo, assicurare il recupero e la rifunzionalizzazione di beni statali che sono inutilizzati e che non risultano concretamente destinabili ad altre finalità statali.

La norma prevede altresì che l’Agenzia del demanio può fare ricorso anche a partenariati pubblico-privati e finanziare i necessari interventi di ristrutturazione, ovvero di rifunzionalizzazione, dei beni immobili da essa destinati all’attuazione dei singoli progetti entro il limite del 30% del quadro economico degli interventi stessi.

Al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità perseguite e degli obiettivi del PNRR, anche laddove le iniziative non siano espressamente beneficiarie di risorse finanziate dal PNRR ovvero queste ultime non fossero sufficienti, favorendo altresì l’armonizzazione delle procedure amministrative necessarie da un lato, per l’attivazione delle iniziative di partenariato pubblico-privato da parte dell’Agenzia del demanio e dall’altro, per l’assegnazione delle

risorse PNRR da parte delle Amministrazioni titolari. si rendono necessarie alcune modifiche delle disposizioni di cui all'articolo 15.

Più nel dettaglio,

- le modifiche al comma 1 sono funzionali affinché, tra gli immobili destinati dall'Agenzia del demanio alla realizzazione di residenze universitarie, possano essere ricompresi anche quelli che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR in tema di *housing* universitario, sebbene coinvolti nell'ambito di progetti non espressamente finanziati con la Misura 4, Componente 1 – Riforma 1.7.
- le modifiche al comma 2 sono preordinate ad attribuire all'Agenzia del demanio, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, la possibilità di utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima entro il limite non superiore al 30% del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunionalizzazione degli immobili da destinare ad alloggi per studenti, in concorso con le risorse messe a disposizione da soggetti privati nell'ambito delle operazioni di partenariato pubblico-privato di cui al comma 4, anche laddove questi siano espressamente beneficiari di finanziamenti PNRR nell'ambito della citata Misura 4, Componente 1 – Riforma 1.7.
- le modifiche al comma 3, in analogia alle modifiche di cui 1, sono funzionali ad ampliare il perimetro del possibile contributo dell'Agenzia del demanio al raggiungimento degli obiettivi delle misure PNRR, prevedendo la possibilità di destinare gli immobili non utilizzati per fini istituzionali alla realizzazione di impianti sportivi nell'ambito di progetti idonei ad essere oggetto di finanziamento o comunque rispondenti al raggiungimento delle finalità del Piano.
- le modifiche al comma 4 sono finalizzate ad esplicitare la possibilità per l'Agenzia del demanio di avviare iniziative di partenariato pubblico-privato finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti anche attraverso lo strumento della concessione di valorizzazione ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410.

Relazione tecnica

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, limitandosi ad introdurre talune modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 15.

Relazione di impatto normativo

La proposta emendativa prevede parziali modifiche all'articolo 15.

Riformulazione dell'articolo 15 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, a seguito della proposta di modifica

Art. 15

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, l'Agenzia del demanio, sentito il

Ministro dell'economia e delle finanze, individua beni immobili di proprietà dello Stato inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere destinati ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, **ovvero idonei ad essere finanziati** con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure di cui al predetto PNRR, **nonché comunque utilmente destinabili al raggiungimento dei predetti obiettivi**. Sono esclusi dalle previsioni di cui al primo periodo gli immobili statali in uso o suscettibili di uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché i beni per i quali siano in corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette finalità e quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione di competenza della medesima Agenzia.

2. Fermo restando quanto previsto dalle specifiche disposizioni normative in materia di residenze universitarie, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per contribuire, entro il limite non superiore al 30% del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri, anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni **ovvero dai soggetti individuati ad esito delle operazioni di cui al successivo comma 4, anche in quanto beneficiari di ~~nonché con le~~** risorse finanziate dal PNRR.

3. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere destinati dall'Agenzia del demanio anche per la realizzazione di impianti sportivi recanti apposito finanziamento, ovvero idonei ad essere oggetto di finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del PNRR, **nonché comunque utilmente destinabili al raggiungimento degli obiettivi del medesimo PNRR**. A tal fine, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia per contribuire, entro il limite non superiore al 30 per cento del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre Pubbliche Amministrazioni e mediante finanziamenti contratti con l'Istituto per il credito sportivo, nonché con le suddette risorse del PNRR. L'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, assiste l'Agenzia nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione degli impianti sportivi supportandola nella valutazione della sostenibilità economica e finanziaria dei progetti e nella valutazione della fattibilità tecnica ed economica dei progetti

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'Agenzia del demanio è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ai relativi Piani degli investimenti, nei limiti delle risorse stanziare a legislazione vigente per gli investimenti di competenza e può avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole Eurostat, in via prioritaria con i soggetti attuatori, ovvero con i beneficiari dei finanziamenti di cui al PNRR, anche attraverso l'affidamento in concessione di beni immobili, ovvero mediante l'affidamento della progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero e

gestione delle residenze universitarie e degli impianti sportivi da realizzarsi sugli immobili statali di cui al comma 1, ai sensi della normativa vigente, **ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410** e previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie sui relativi bilanci pluriennali. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori, ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure di cui al predetto PNRR, possono avvalersi per le finalità di cui al presente articolo, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziata a legislazione vigente. L'Agenzia del Demanio può altresì stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, Ministero della difesa individua beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero da destinare, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale e impianti sportivi, utilizzando, anche parzialmente, le risorse del PNRR, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione. Il Ministero della difesa comunica le attività svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio.

Emendamento

All'art.16, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

“1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga ai requisiti di cui al comma 2 lett. b) e c) dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'Agenzia del demanio può costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nonché con le altre Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo della comunità.”

Relazione illustrativa

La proposta emendativa si inserisce nell'ambito di analoghe deroghe sino ad oggi adottate per altre pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale sul patrimonio immobiliare pubblico, al fine di assicurare all'Agenzia del Demanio la possibilità di costituire comunità energetiche anche per impianti superiori a 1 MW e in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lett. b) e c), dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 199/2021.

In particolare, con l'inserimento del comma 1-bis, si prevede che l'Agenzia del Demanio, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, possa costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nonché con le altre Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali, anche per impianti superiori a 1 MW e in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lett. b) e c), dell'articolo 31 del D.lgs. n. 199/2021, generando così benefici ambientali ed economici di portata ben più ampia.

Il citato articolo 31, comma 2 del D.Lgs. n. 199/2021, come noto, dispone dei vincoli all'operatività della Comunità energetiche nell'ambito dell'area geografica di riferimento, stabilendo la sussistenza del requisito della necessaria connessione delle utenze di consumo alla stessa cabina primaria.

Con la previsione inserita al nuovo comma 1-bis, relativa alla possibilità di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche in deroga ai predetti requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'art. 31 del precitato D.Lgs., verrebbe pertanto consentito all'Agenzia di superare il limite geografico per l'operatività della comunità energetica e, conseguentemente, verrebbe ampliato il perimetro soggettivo e oggettivo di riferimento della comunità energetica stessa, favorendo la condivisione dei benefici generati su larga scala.

In particolare, tenuto conto del portafoglio immobiliare dello Stato gestito dall'Agenzia del Demanio, con la suddetta proposta emendativa sarebbe conseguentemente possibile valorizzare i fabbricati in disuso e i terreni disponibili per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti

rinnovabili proprio per dividerne i benefici in termini di energia prodotta con altre PA titolari di punti di connessione non facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria.

I benefici di tale produzione di energia pulita, quindi, non solo sarebbero condivisibili con i contesti di immediato riferimento, ma, con la relativa immissione in rete, diventerebbero utilizzabili anche a servizio, ad esempio, degli immobili ubicati nei capoluoghi di Provincia, contribuendo in maniera significativa ad una notevole riduzione dei consumi e relativi costi.

Relazione tecnica

La proposta emendativa, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non determinando variazioni finanziariamente rilevanti rispetto all'impianto normativo di cui all'art. 16 del D.L. 13/2023.

Pertanto, fermo restando il rispetto dei parametri già previsti dal comma 1 dell'art. 16, l'emendamento proposto mira ad includere l'Agenzia del Demanio tra i soggetti che potranno costituire comunità energetiche con il superamento del vincolo dei limiti geografici di cui all'art. 31 del D.lgs. 199/2021, ampliando le potenzialità di generare risparmi in bolletta per l'utilizzo degli uffici pubblici, contribuendo altresì agli importanti obiettivi in tema di abbattimento CO2.

In particolare, sotto il profilo economico, un caso di studio condotto dall'Agenzia del Demanio, ha evidenziato come la realizzazione di una Comunità Energetica a rete tra Comuni limitrofi sfruttando edifici e terreni del demanio statale e comunale per circa 4 ettari, non diversamente utilizzabili, possa garantire il soddisfacimento dell'intero fabbisogno energetico degli immobili in uso alla PA ubicati in un capoluogo medio di provincia, generando un risparmio stimato in circa 1 milione di euro annuo sulla bolletta energetica.

In termini macro-economici, dalla relativa replica sul territorio nazionale di almeno una realizzazione di analogo progetto di CER su tutti gli ambiti provinciali d'Italia - compatibilmente con le risorse finanziarie progressivamente disponibili per i relativi investimenti - si potrebbero potenzialmente generare risparmi sulla bolletta energetica pari ad almeno 100 - 110 mln/€ annui con ritorni dell'investimento stimabili in una *range* di circa 8/10 anni.

A tali effetti positivi sulla finanza pubblica va aggiunto l'impatto positivo sulla produzione di energia rinnovabile del Paese, da utilizzare anche in eventuali programmi finanziabili con risorse comunitarie.

Relazione di impatto normativo

La proposta emendativa incide direttamente sulla vigente disposizione normativa di cui all'art. 16 del D.L. 13/2023, introducendo un ulteriore comma, volto a favorire il perseguimento dei prioritari obiettivi energetici, prevedendo, similmente ad altre analoghe disposizioni, la possibilità per l'Agenzia di costituire comunità energetiche rinnovabili oltre i limiti previsti dalla dall'art. 31 del D.Lgs. n. 199/2021.

Riformulazione dell'art. 16, per effetto delle modifiche emendative proposte

Art. 16

(Contributo dell'Agenzia del Demanio alla resilienza energetica nazionale)

1. *Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i beni immobili di proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché, di concerto con le amministrazioni usuarie, dei beni statali in uso alle stesse, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. Alla realizzazione dei predetti interventi possono concorrere le risorse contenute nei piani di investimento della stessa Agenzia ovvero le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonché le risorse finalizzate dal PNRR, Missione 2, previo accordo fra la medesima Agenzia e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione. Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Agenzia del demanio, previa verifica della disponibilità pluriennale delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, può avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole Eurostat, per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni immobili di cui al presente comma.*

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga ai requisiti di cui al comma 2 lett. b) e c) dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'Agenzia del demanio può costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nonché con le altre Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo della comunità.

2. *I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici e le aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.*

3. *Al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi su immobili di proprietà dello Stato rientranti nei Piani di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la*

progettazione e l'esecuzione degli interventi per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale ai sensi della normativa vigente.

Emendamento

All'articolo 31, al comma 4, sostituire le parole « comma 1» con le seguenti: « comma 2».

Relazione illustrativa

Con la presente proposta emendativa si intende aggiornare il riferimento al comma 1, nel testo della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 31 in questione, con il corretto richiamo al comma 2 del medesimo articolo. Tale modifica si rende necessaria in ragione della diversa numerazione che hanno assunto i commi dell'articolo 31, per effetto dell'inserimento, nell'attuale formulazione, di una nuova disposizione al comma 1.

In altre parole, l'emendamento apporta all'attuale testo del comma 4, dell'articolo 31 la modifica evidenziata in rosso:

Art. 31.

Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici»

“(…)

4. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato avvio delle attività di cui al ~~comma 1~~ **comma 2**, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 421 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentita la medesima Agenzia, propone le necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi, già individuati alla scheda n. 25 – « Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport », di cui all'Allegato n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, di approvazione del Programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai fini della rimodulazione del medesimo Programma secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(…)”

Relazione tecnica

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, limitandosi ad introdurre una mera modifica con finalità di coordinamento normativo.

Relazione di impatto normativo

La proposta emendativa apporta una correzione al comma 4 dell'articolo 31 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13

Emendamento

All'articolo 34, al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) il terzo, quarto e quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Ai contratti di locazione stipulati con le predette amministrazioni pubbliche, aventi ad oggetto gli immobili acquistati ai sensi del presente comma si applica un canone annuo determinato nella misura del 4% del costo di acquisto contrattualizzato, degli oneri legati alla stipula del contratto di compravendita, nonché delle spese sostenute dagli enti previdenziali pubblici per gli interventi di messa a norma e adeguamento dell'immobile alle esigenze della amministrazione conduttrice. La tipologia degli interventi di cui al precedente periodo è stabilita in via definitiva dagli enti previdenziali e dalle amministrazioni in fase di contrattualizzazione del prezzo di acquisto e non può essere oggetto di modifica, fermo restando la quantificazione degli stessi anche in un momento successivo. Ai canoni di locazione di cui al presente comma non si applicano le riduzioni previste dell'articolo 3, commi 4 e 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a condizione che sia garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica. »”

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa si rende necessaria per introdurre talune modifiche alle disposizioni di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 34 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 che è volto a semplificare le procedure di acquisto di beni immobili da parte degli Enti Previdenziali per conseguire un abbattimento delle locazioni passive e risparmi di spesa per il bilancio dello Stato. Difatti, la finalità dell'articolo 34, è quella di superare le diverse criticità fino ad ora riscontrate in sede di attuazione della normativa di cui all'art. 8 del D.L. 78/2010 che hanno, di fatto, frenato gli investimenti da parte degli Enti previdenziali per l'acquisto di immobili destinati o da destinare al soddisfacimento delle esigenze logistiche delle Pubbliche amministrazioni statali, garantendo al contempo agli Enti medesimi un adeguato rendimento del capitale investito.

Per agevolare il raggiungimento delle predette finalità e nell'ottica di dettare una disciplina uniforme per tutte le Pubbliche Amministrazioni, con l'emendamento in parola si intende, in primo luogo, estendere a tutte le suddette amministrazioni pubbliche - e non solo alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la disciplina dettata dalla disposizione di cui alla lettera b), considerato peraltro che la normativa di riferimento già prevede la possibilità di acquisto di immobili da parte degli Enti Previdenziali di immobili anche per le esigenze delle Pubbliche Amministrazioni diverse dalle amministrazioni Statali.

Inoltre, si è ritenuto opportuno eliminare il riferimento alla competenza dell'Agenzia del demanio, in merito alla determinazione del canone annuo di locazione, considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 34 in esame, detto canone risulta quantificato come percentuale, (nella misura del

4%) del costo di acquisto contrattualizzato, degli oneri legati alla stipula del contratto di compravendita, nonché delle spese sostenute dagli enti previdenziali pubblici per gli interventi di messa a norma e adeguamento dell'immobile alle esigenze della amministrazione conduttrice.

Pertanto, in relazione alla determinazione del canone annuo, così come disciplinata, non avrebbe senso la previsione della competenza al rilascio della congruità da parte dell'Agenzia, essendo il canone determinato come mera applicazione di una specifica percentuale su apposite voci di costo certificate dall'Ente Previdenziale.

A tal riguardo, con l'aggiunta del riferimento agli "*oneri legati alla stipula del contratto di compravendita*" si vuole ricomprendere:

- IVA sul prezzo di acquisto se dovuta;
- spese notarili;
- imposte di registro, catastale e ipotecarie.

Resta ferma, invece, la competenza dell'Agenzia del demanio a rilasciare la congruità del prezzo di acquisto, già prevista dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 20/06/2017, recante "*Attuazione dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.*" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2017, n. 189.)

Nello specifico, nonostante l'emendamento proponga l'integrale sostituzione della lettera b) del comma 1, dell'articolo 34, le effettive differenze rispetto all'attuale formulazione della lettera b), si sostanziano nelle seguenti modifiche/integrazioni:

- l'inserimento, dopo le parole "*stipulati con le*" della parola "*predette*";
- la sostituzione del riferimento alle amministrazioni "*dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", con il riferimento alle amministrazioni "*pubbliche*";
- la soppressione delle parole "*dall'Agenzia del Demanio*", dopo le parole "*canone annuo determinato*";
- l'inserimento, dopo le parole "*del costo di acquisto contrattualizzato*", delle parole "*degli oneri legati alla stipula del contratto di compravendita, nonché*";
- la soppressione delle parole "*dello Stato*", dopo le parole "*dagli enti previdenziali e dalle amministrazioni*".

In altre parole, l'emendamento apporta all'attuale testo della lettera b) le modifiche evidenziate in rosso:

b) il terzo, quarto e quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai contratti di locazione stipulati con le **predette** amministrazioni **pubbliche dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, aventi ad oggetto gli immobili acquistati ai sensi del presente comma si applica un canone annuo determinato **dall'Agenzia del demanio** nella misura del 4% del costo di acquisto contrattualizzato, **degli oneri legati alla stipula del contratto di compravendita, nonché** delle spese sostenute dagli enti previdenziali pubblici per gli interventi di messa a norma e adeguamento dell'immobile alle esigenze della amministrazione conduttrice. La tipologia degli interventi di cui al precedente periodo è stabilita in via definitiva dagli enti previdenziali e dalle amministrazioni **dello Stato** in fase di contrattualizzazione

del prezzo di acquisto e non può essere oggetto di modifica, fermo restando la quantificazione degli stessi anche in un momento successivo. Ai canoni di locazione di cui al presente comma non si applicano le riduzioni previste dell'articolo 3, commi 4 e 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a condizione che sia garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.»;

Relazione tecnica

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, limitandosi ad introdurre talune modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 34 volte a disciplinare operazioni che coinvolgono enti previdenziali pubblici, i cui proventi entrano a far parte del bilancio statale.

Relazione di impatto normativo

La proposta emendativa, prevedendo modifiche alla lettera b), del comma 1 dell'articolo 34 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, interviene, in via indiretta, sulla disciplina prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Riformulazione dell'articolo 34 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, per effetto delle modifiche emendative proposte

Art. 34.

Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuove sedi per esigenze connesse al PNRR e per il reperimento di nuove sedi per esigenze connesse al PNRR

1. Al fine di soddisfare le esigenze logistiche delle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, correlate anche all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 15 gli Enti Previdenziali possono destinare parte delle risorse finanziarie all'acquisto di immobili, anche di proprietà di amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al precedente comma 3.»;

b) il terzo, quarto e quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «*Ai contratti di locazione stipulati con le predette amministrazioni pubbliche, aventi ad oggetto gli immobili acquistati ai sensi del presente comma si applica un canone annuo determinato nella misura del 4% del costo di acquisto*

contrattualizzato, degli oneri legati alla stipula del contratto di compravendita, nonché delle spese sostenute dagli enti previdenziali pubblici per gli interventi di messa a norma e adeguamento dell'immobile alle esigenze della amministrazione conduttrice. La tipologia degli interventi di cui al precedente periodo è stabilita in via definitiva dagli enti previdenziali e dalle amministrazioni in fase di contrattualizzazione del prezzo di acquisto e non può essere oggetto di modifica, fermo restando la quantificazione degli stessi anche in un momento successivo. Ai canoni di locazione di cui al presente comma non si applicano le riduzioni previste dell'articolo 3, commi 4 e 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a condizione che sia garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica»;

c) il settimo periodo è soppresso.

2. All'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il secondo periodo è soppresso.

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 417, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «il nucleo è composto da», sono inserite le seguenti: «un massimo di»;

b) dopo il comma 417 è inserito il seguente:

«417-bis. In fase di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 417, lettera b), l'INAIL può istituire, fermo restando il rispetto delle disposizioni ivi previste, un nucleo che assicuri solo alcune delle funzioni di supporto tecnico indicate al primo periodo della citata lettera b).».